COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme sulla raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (785);

FIANDROTTI: Norme per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo integrale dei decreti-legge convertiti, con modificazioni, dalle Camere (41) . . . 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . 3, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 13

BARBERA AUGUSTO 6, 10

BARSACCHI PAOLO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 6, 7, 9, 11

BOZZI ALDO 5, 13

FERRARA GIOVANNI 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

GITTI TARCISIO 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATTARELLA SERGIO 13

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

CARLO FUSARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Alfredo Pazzaglia è sostituito dal deputato Mirko Tremaglia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (785) e della proposta di legge Fiandrotti: Norme per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo integrale dei decreti-legge convertiti, con modificazioni, dalle Camere (41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Fiandrotti: « Norme per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo integrale dei decreti-legge convertiti, con modificazioni, dalle Camere ».

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali. Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la IV Commissione giustizia ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 785 con le seguenti raccomandazioni:

1) che venga inserita una disposizione che preveda anche la pubblicazione degli accordi internazionali cosiddetti « in via breve », secondo i criteri e i requisiti da stabilirsi dalla Commissione di merito in considerazione dell'importanza e delle esigenze di pubblicità;

2) che sia rivisto il disposto dell'articolo 3 relativamente alla procedura ivi prevista al secondo comma circa l'approvazione degli elenchi e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, in quanto tale procedura può risultare insufficiente ad assicurare le necessarie garanzie di pubblicità;

3) che non siano soppresse alcune inserzioni attualmente previste nella *Gazzetta Ufficiale* quali ad esempio il riconoscimento di persone giuridiche, la concessione di benefici parrocchiali e simili, affinché la loro acquisizione giuridica non sia perduta nel tempo nell'interesse della collettività.

Ha espresso, altresì, parere favorevole alla proposta di legge n. 41 in quanto non in contrasto con il disegno di legge n. 785.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:

a) le leggi costituzionali;

b) le leggi ordinarie dello Stato;

c) i decreti che hanno forza di legge;

d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di comitati di ministri che abbiano contenuto normativo e siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;

e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge dello Stato.

Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.

La pubblicazione dei decreti emanati a norma dell'articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'articolo 4, secondo e terzo comma, della presente legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari ministri competenti, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera *d*) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.

Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.

Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera *e*) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di « Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ».

L'onorevole Giovanni Ferrara ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire alla lettera d) *del primo comma dell'articolo 1 le parole*: « che abbiano contenuto normativo » *con le seguenti*: « che producono effetti precettivi ».

(1. 1).

Al quarto comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con i vari ministri competenti » *con le parole*: « con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con i vari ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato ».

(1. 2).

GIOVANNI FERRARA. Vorrei cogliere l'occasione della discussione sugli articoli per esprimere ancora una volta alcune mie riserve nei confronti del progetto di legge in discussione. Come lei ricorderà, signor presidente, nella seduta precedente avevo chiesto un rinvio, sia pure in maniera assai cauta, della discussione perché intendevo sciogliere due riserve. La prima riserva l'ho sciolta attraverso la presentazione di alcuni emendamenti; l'altra, che ha un carattere prioritario, intendo scioglierla in questo momento, anche se per la verità, pur dopo aver riflettuto a lungo, continuo ad avere notevoli perplessità nei confronti di alcuni articoli di questo disegno di legge in quanto sembrano ingenerare equivoci. Non vorrei che da parte di qualche interprete disinvolto si possa ritenere che con questo provvedimento si conferisca al Governo una delega legislativa, anche perché da un punto di vista storico i rapporti tra Parlamento e Governo sono fondati sulla diffidenza. Ma non voglio parlare di questo.

Vorrei solo sottolineare le mie perplessità su talune disposizioni che possono ingenerare il dubbio che al Governo venga conferita una qualche delega legislativa. Il fatto che il Governo chieda, in base a talune disposizioni del provvedimento, una sorta di deliberazione parlamentare in ordine ad un potere di cui già dispone – di qui la nostra diffidenza – può ingenerare il dubbio che voglia qualcosa di più di quanto ha già. Mi auguro pertanto che nel corso dell'esame dell'articolato le mie perplessità possano essere superate, nel qual caso farò cadere le mie riserve. Gli emendamenti che ho presentato tendono a far sì che il Governo usi del potere conferitogli non attraverso la forma del decreto del Presidente del Consiglio, ma attraverso quella del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su parere del Consiglio di Stato, che è la forma più garantista e più tradizionalmente usata per l'esercizio del potere del Governo di emanare testi unici compilativi.

PRESIDENTE. Prendo atto della riserva avanzata dal collega Ferrara con cui ritengo la Commissione non possa non concordare. Infatti il provvedimento in esame, nello spirito e nella sostanza, attiene alla disciplina dei mezzi di pubblicità di cui lo Stato si avvale per rendere noti gli atti normativi della Repubblica e, come tale, è un provvedimento di carattere essenzialmente ricognitivo. In sede di esame dei singoli articoli il collega Ferrara illustrerà i punti oggetto delle sue riserve in modo che la Commissione possa eliminare eventuali zone di dubbio o di incertezza.

ALDO BOZZI. Vorrei chiedere al relatore un chiarimento in ordine all'articolo 1. Quando si parla alla lettera *d*) del primo comma di « comitati di ministri » ci si riferisce ai comitati previsti da leggi, o anche a quei comitati informali che, come l'esperienza insegna, possono costituirsi di volta in volta ed emanare degli atti ? Per quanto poi riguarda la dizione, sempre alla lettera *d*) del primo comma, « che abbiano contenuto normativo » e che il collega Ferrara vorrebbe sostituire con la dizione « che producono effetti precettivi », mi permetto di suggerire di non approvare né la prima né la seconda dizione. Ciò che è decisivo, infatti, è che si tratti di atti strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge, siano essi precettivi o normativi. Ossia ritengo che la qualificazione dell'atto derivi dalla seconda parte della lettera *d*).

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Bozzi relativa ai comitati dei ministri, dalla relazione risulta pacifico che ci si riferisce a quelli previsti da apposite leggi e non a comitati di carattere informale.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 1 concordo con l'onorevole Bozzi, nel senso che, in realtà, quello che qualifica l'atto è la seconda parte della lettera *d*), cioè la dizione « strettamente necessaria per l'applicazione di atti aventi forza di legge ». Presenterò pertanto un emendamento tendente a sopprimere le parole « abbiano contenuto normativo » ed invito il collega Ferrara a ritirare il suo emendamento. Mi dichiaro inoltre favorevole all'emendamento Ferrara 1. 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Gitti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo comma, lettera d), *sopprimere le parole*: « abbiano contenuto normativo ».

(1. 4).

GIOVANNI FERRARA. Ritiro il mio emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Barbera, Ferrara e Loda hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo comma, aggiungere la seguente lettera f): « gli accordi stipulati dallo Stato, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi dei punti *b*) e *d*) del presente articolo ».

(1. 3).

Chiedo ai proponenti se tale emendamento può considerarsi assorbito dall'articolo aggiuntivo 3. 0. 1, da me presentato, o se i due emendamenti possono coesistere.

AUGUSTO BARBERA. Ritengo si tratti di due cose diverse.

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Barbera. Faccio presente che il nostro ordinamento prevede il sistema della doppia pubblicazione, cioè l'inserimento nella Raccolta ufficiale e la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'onorevole Barbera propone l'inserimento nella raccolta ufficiale e dal punto di vista della ricerca ciò è importante, come pure è importante, ad altri fini, che gli accordi in questione siano resi noti attraverso la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Faccio però osservare che si tratta di due categorie diverse di atti: l'emendamento Barbera si riferisce agli atti stipulati, nel mio emendamento ci si riferisce invece agli atti ratificati. Io credo che sia più corretto quest'ultimo riferimento rispetto a quello agli atti stipulati, che non hanno efficacia.

AUGUSTO BARBERA. Aggiungendo il punto *f*), ci proponiamo di far sì che venga data pubblicità ad una serie di accordi (come quelli semplificati) i quali, non vengano portati in Parlamento perché non hanno bisogno di ratifica parlamentare, in base ad una certa interpretazione dell'articolo 80 della Costituzione.

PRESIDENTE. Gli atti di cui parliamo lei ed io sono gli stessi, ma lei fa riferimento alla stipulazione, e credo che questo crei dei problemi: infatti, anche gli accordi semplificati sono improduttivi di effetti, se considerati al momento della stipulazione. Ed imporre la pubblicazione di un atto che non ha ancora efficacia crea dei problemi. Osservo che si potrebbe dire: « gli accordi ai quali lo Stato si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione, eccetera ».

AUGUSTO BARBERA. Accolgo questa nuova formulazione per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Quanto all'emendamento Gitti 1. 4, rilevo poi che, sopprimendo le parole: « abbiano contenuto normativo », alla lettera *d*), si restringe il numero degli atti da pubblicare, ed è rimessa al Governo la facoltà di giudicare se sia o meno il caso di effettuare la pubblicazione, ai fini dell'applicazione di atti aventi forza di legge.

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento 1. 4 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Barbera ed altri 1. 3 che nella nuova stesura formulata dai presentatori, risulta del seguente tenore:

All'articolo 1, primo comma, aggiungere la seguente lettera f):

« *f*) gli accordi ai quali lo Stato si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione, ai sensi delle precedenti lettere *b*) e *d*) ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Ferrara 1. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le leggi sono controfirmate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il relativo Ministero.

Gli originali delle leggi, dei decreti e delle delibere da inserirsi nella Raccolta ufficiale sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio « visto » ed il sigillo dello Stato.

L'onorevole Ferrara ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, alla fine del primo comma, le parole: « indicato il relativo Ministero » *con le seguenti*: « indicata la relativa attribuzione » (2. 1).

GIOVANNI FERRARA. Noi abbiamo dei ministri che non sono preposti ad un Ministero, e che sono tuttavia titolari di competenze: è il caso, ad esempio, del ministro per la ricerca scientifica. Perciò, riterrei opportuno estendere la previsione del comma in questione a questi ministri, ai fini della loro eventuale responsabilità, ma non solo per questo. Inoltre, non è detto che non possiamo, eventualmente, in sede di esame dei progetti di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, prevedere una qualche più elastica relazione tra membri del Governo e attribuzioni dei dicasteri, nel senso che si può stabilire che un ministro sia titolare di più dicasteri, e ciò nella prospettiva di un'eventuale, possibile riforma dell'attuale disciplina.

A questo fine, mi sembra più opportuno precisare che si tratta di attribuzione, più che di rapporto tra ministro e Ministero.

PRESIDENTE. Io penso sia preferibile lasciare inalterata la parte finale del primo comma dell'articolo in esame, aggiungendo, semmai, le parole: « o comunque indicata la relativa attribuzione ».

GIOVANNI FERRARA. Accolgo questa nuova formulazione per il mio emendamento.

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento così riformulato.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Ferrara 2. 1 che, nella nuova stesura, risulta così formulato:

Al primo comma dell'articolo 2, aggiungere, in fine, le parole: « o comunque indicata la relativa attribuzione ».

(2. 1).

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti ed alle delibere da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della

pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto.

I decreti, le delibere e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* devono essere pubblicati senza ritardo.

Sono altresì inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze emanate dalla Corte costituzionale. Vi sono pubblicati altresì, per notizia, tutte le leggi approvate e tutti i regolamenti emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed il testo integrale delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonché delle decisioni generali della CECA.

Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano che interessino la generalità dei cittadini della Repubblica e che rientrino nelle categorie precisate in elenchi approvati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi specificano, per ogni categoria di atti, in quale delle forme previste dal secondo comma la pubblicazione deve essere effettuata.

Gli elenchi, emanati a norma del secondo e settimo comma, possono essere modificati o integrati con le modalità previste in detti commi.

Sono abrogate tutte le disposizioni di carattere generale o particolare, legislative, regolamentari o amministrative, che prevedono la pubblicazione di atti nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le pubblicazioni previste dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla Corte costituzionale, e della legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* e sulla iniziativa legislativa popolare.

L'onorevole Ferrara ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, secondo comma, sostituire le parole: « con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari ministri competenti » *con le parole*: « Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato ».

(3. 1).

Al terzo comma dell'articolo 3 sostituire le parole: « senza ritardo » *con le seguenti*: « entro tre giorni dalla loro approvazione ».

(3. 2).

Al settimo comma dell'articolo 3 sostituire le parole: « con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia » *con le seguenti*: « a norma del secondo comma del presente articolo ».

(3. 3).

GIOVANNI FERRARA. Per quanto riguarda in particolare il mio emendamento 3. 2, devo dire che esso è motivato dal fatto che, a volte, certi decreti o delibere di comitati ministeriali sono pubblicati a distanza di settimane e settimane dalla loro adozione; bisogna, quindi, consentire agli utenti di orientarsi circa i tempi di pubblicazione di tali atti.

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti presentati; per altro, per quanto concerne l'emendamento

Ferrara 3. 2, proporrei questa formulazione: « di norma non oltre cinque giorni dalla loro approvazione ».

GIOVANNI FERRARA. Accetto la nuova formulazione, proposta dal relatore, per il mio emendamento 3. 2.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Ferrara 3. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Ferrara 3. 2 che, nella nuova stesura, risulta così formulato:

Al terzo comma dell'articolo 3, sostituire le parole: « senza ritardo » *con le seguenti*: « di norma non oltre cinque giorni dalla loro approvazione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Ferrara 3. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Presento il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-*bis*.

« A cura del Servizio del Contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi del Ministero degli affari esteri, sono trasmessi per la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari.

La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga ».

(3. 01).

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'articolo aggiuntivo Labriola 3. 01.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subìto modificazioni, l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia predispone un testo integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento e stampate in modo caratteristico. Questo testo è pubblicato nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione.

Qualora il Parlamento respinga il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'articolo 77 della Costituzione, l'esito della votazione è subito comunicato dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicare immediatamente il comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se, nel termine previsto dall'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, il decreto non viene convertito in legge, il comunicato è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'onorevole Ferrara ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 4, sostituire le parole: « l'esito della votazione » *con le parole*: « gli effetti della deliberazione ».

(4. 1).

Al secondo comma dell'articolo 4 aggiungere, dopo la parola: « respinga » *le parole*: « Anche se con deliberazione implicitamente reiettiva ».

(4. 2).

GIOVANNI FERRARA. In ordine al mio emendamento 4. 1, ritengo che la motivazione della preferenza per l'espressione « gli effetti della deliberazione » appaia del tutto evidente; ma c'è qualcosa di più: non sappiamo ancora quale possa essere l'eventuale decisione della Corte costituzionale in ordine al problema del computo delle astensioni che da almeno 40 anni è oggetto di dibattito tra i costituzionalisti e non soltanto fra essi. Proprio in relazione alla eventuale sentenza della Corte su tale problema, non vorrei che il testo originario dell'articolo (« esito della votazione ») desse adito a dubbi in ordine all'efficacia della delibera della Camera o del Senato. In materia di reiezione di un disegno di legge di conversione di un decreto penso sia preferibile che all'esterno venga sottolineata la valutazione del Parlamento circa l'efficacia della deliberazione sul decreto medesimo. Se già una sentenza dei giudici costituzionali avesse risolto la questione cui ho fatto riferimento non avrei alcuna esitazione ad approvare il testo nella sua formulazione originaria, ma può darsi che la Corte costituzionale rinvii la decisione o ne adotti una non definitiva.

AUGUSTO BARBERA. Vorrei aggiungere a quanto ha già detto il collega Ferrara che l'emendamento è opportuno anche dal punto di vista letterale, perché è volto a stabilire che si deve comunicare comunque il numero dei votanti.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al collega Ferrara se i suoi dubbi possano essere sciolti qualora mantenessimo l'attuale formulazione del testo del secondo comma dell'articolo 4, aggiungendo, dopo le parole « Ministro di grazia e giustizia », le seguenti « per gli effetti della deliberazione », distinguendo così tra oggetto della comunicazione, che è indubbiamente l'esito della votazione, e effetto della pubblicazione di questa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Vorrei pregare il collega Ferrara di non insistere per la votazione del suo emendamento 4. 1, perché non ritengo spetti alla Presidenza della Camera dichiarare gli effetti di una eventuale reiezione di un disegno di legge di conversione. Il comunicato si deve limitare solo a rendere noto se il decreto è stato o no convertito in legge, i cui effetti per i cittadini cesseranno nel momento in cui verrà comunicato, e quindi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, l'esito negativo della votazione.

GIOVANNI FERRARA. Avrei aderito con piacere alla insistente richiesta del relatore se egli non l'avesse motivata nel modo in cui, invece, ha fatto. Non posso perché le sue motivazioni sono quelle prevalenti in certa parte della dottrina, mentre io sostengo il contrario; per me si tratta di una ragione di principio.

PRESIDENTE. Vorrei cercare di eliminare i dubbi prospettati dal collega Ferrara dicendo che si è in presenza di un obbligo, per il ministro, di dare immediatamente pubblicazione dell'esito della votazione.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, accogliendo le sue considerazioni, riformulo il mio emendamento 4. 1 nel modo seguente:

Al secondo comma dell'articolo 4, dopo le parole: « Ministro di grazia e giustizia », *aggiungere le parole*: « per gli effetti della deliberazione ».

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Mi sembra che tale emendamento sia ultroneo, comunque esprimo parere favorevole.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Ferrara 4. 1, nella nuova stesura formulata dal presentatore.

(*È approvato*).

Prego ora l'onorevole Ferrara di ritirare il suo emendamento 4. 2 in quanto concerne materia riservata ai regolamenti parlamentari.

GIOVANNI FERRARA. Ritiro il mio emendamento 4. 2, riservandomi, per altro, di presentare in materia una proposta di modifica al regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 così come risulta modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente norma giuridica, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

L'onorevole Ferrara ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, sostituire le parole: « norma giuridica » *con le parole*: « espressione normativa ».

(5. 1).

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PAOLO BARSACCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Ferrara 5. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione gli stessi articoli dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, mediante annotazioni in calce al testo della legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

Quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti, il Ministro competente per materia trasmette, unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

(*È approvato*).

ART. 8.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative.

Il volume è predisposto a cura del Ministero degli affari esteri.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può prevedere la divisione della prima parte della *Gazzetta Ufficiale* in più serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita anche separatamente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della *Gazzetta Ufficiale* nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.

In ogni caso la *Gazzetta Ufficiale* deve essere posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

« La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza è fatta conoscere attraverso i notiziari radiotelevisivi ».

(10. 1).

TARCISIO GITTI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il relatore, l'emendamento 10. 1 del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Sono abrogati la prima parte dell'articolo 6 e l'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, il capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, nonché ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

Ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, aggiungere il seguente comma:

« Il Governo è autorizzato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un testo unico nel quale dovranno essere riunite e coordinate con le norme della presente legge tutte le disposizioni vigenti in materia ».

(11. 1).

Ho adottato tale formulazione tenendo conto del fatto che nel corso dell'esame in sede referente dell'articolo 11, nella sua dizione originaria, gli onorevoli Loda e Barbera avevano proposto un emendamento tendente a sostituire la parola « delegato » con la parola « autorizzato ». Riten-

go che tale proposta sia stata recepita nel mio emendamento.

ALDO BOZZI. Vorrei che fosse estremamente chiaro che si attribuisce al Governo un potere di mero coordinamento, e non di carattere legislativo.

PRESIDENTE. Certamente; proprio per questo adottiamo la formula « autorizzato » e non « delegato », come prevedeva l'originaria formulazione del secondo comma dell'articolo 11, poi soppresso quando si è convenuto di chiedere il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente a quella legislativa.

Pongo ora in votazione l'emendamento 11. 1 da me presentato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 come risulta modificato dall'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo 12 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, primo comma, all'articolo 3, quinto e sesto comma, agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11, secondo comma, hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, degli elenchi di cui agli articoli 1 e 3.

Tuttavia, agli atti aventi data anteriore a quella indicata nel primo comma continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ALDO BOZZI. Preannuncio che voterò a favore del disegno di legge. Debbo però sottolineare un problema che non si è voluto affrontare, ma che esiste: con questo provvedimento si attribuiscono al Governo, e in particolare al ministro di grazia e giustizia, dei notevoli poteri di coordinamento formale dei testi da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, accrescendo così il pericolo di una divergenza tra i testi approvati dalle Camere e quelli pubblicati.

SERGIO MATTARELLA. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge che risulta perfezionato dalle modifiche apportate; tale disegno di legge rende più completa la conoscenza degli atti normativi e più adeguata ai tempi l'informazione da parte dei vari operatori.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 785, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana » (785):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 41.

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bozzi, Bressani, Casini Pier Ferdinando, Fantò, Ferrara, Fini, Forner, Fortuna, Fusaro, Gitti, Ianniello, Labriola, Lega, Loda, Mattarella, Moschini, Rodotà, Scaglione, Soave, Sullo, Tremaglia, Vernola, Vincenzi.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO